



Comune di Bondone

Provincia di Trento

Accordo di collaborazione istituzionale per attività

presso il Castello San Giovanni a Bondone

Tra

Comune di Bondone, con sede legale in Bondone (TN), fraz. Baitoni, Via di Mezzo, n. 10, codice fiscale e partita IVA n. 00273990226, in persona di Chiara Cimarolli, la quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Sindaco ed in forza di quanto disposto della deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 23/03/2026 (di seguito “Comune di Bondone”)

e

MUSE – Museo delle Scienze, con sede in Trento (TN), Corso del Lavoro e della Scienza n. 3, codice fiscale n. 80012510220, partita IVA n. 00653950220, in persona del dott. Massimo Bernardi il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Direttore, in forza di quanto disposto dall’art. 8 del regolamento “Disciplina del Museo delle Scienze”, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 4-62/Leg del 11 marzo 2011 e s.m.i. (di seguito “MUSE”)
(di seguito congiuntamente le “Parti”).

Premesso che

- a. il Comune di Bondone è proprietario di Castello San Giovanni, sito in località San Giovanni a Bondone (TN), identificato dalla p.ed. 521 in C.C. Bondone;
- b. il Comune di Bondone ha, tra i propri obiettivi di intervento in ambito culturale, quelli della conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio storico-culturale quale importante strumento di sostegno dello sviluppo socio-economico e in quanto potenziale per lo sviluppo di un turismo sostenibile;



c. il MUSE rappresenta un punto di riferimento nella proposta culturale del Trentino, concorrendo alla formazione permanente del pubblico, promuovendo collaborazioni con soggetti ed enti pubblici e privati che operano nel medesimo ambito tematico;

d. le Parti hanno avviato un confronto volto allo sviluppo di progetti congiunti finalizzati alla diffusione della cultura che ha portato, a partire dal 2016, alla stipula di accordi finalizzati all'allestimento presso il Castello San Giovanni di mostre estive e alla comunicazione e promozione reciproca;

e. la L.P. 30 novembre 1992 n. 23 ed in particolare l'articolo 16 bis rubricato "Forme di collaborazione fra istituzioni" al comma 2 bis recita "... omissis ... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

f. il D.P.P. 11 marzo 2011 n. 4-62/Leg recante Regolamento concernente "Disciplina del Museo delle scienze" in attuazione dell'articolo 25 della Legge provinciale sulle attività culturali, 3 ottobre 2007 n. 15, all'articolo 2 recita "il Museo è un ente pubblico non economico, senza fini di lucro, istituito per operare con gli strumenti e i metodi della ricerca scientifica con lo scopo di indagare, informare, dialogare e ispirare sui temi della natura, della scienza e del futuro sostenibile. Per il perseguimento delle proprie finalità il Museo: ... omissis ... lettera n) collabora con gli enti locali e territoriali con le proprie competenze nel rapporto ricerca – interpretazione". L'articolo 13 comma 2 lettera a) prosegue "Nell'ambito delle proprie competenze il museo promuove, anche al fine di ottenere risorse finanziarie ulteriori per le attività del museo, le collaborazioni con soggetti ed enti pubblici e privati, finalizzati all'ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali



presenti sul territorio, con particolare riguardo ai rapporti con la Provincia, con

le autonomie locali, in particolare con i comuni sede del museo e delle sue

articolazioni, con l'università e con le istituzioni dell'alta formazione";

g. il presente accordo consente quindi il perseguimento dei fini istituzionali delle

Parti in quanto riguarda la valorizzazione di beni culturali di una comunità

locale della Provincia autonoma di Trento.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Premesse

Le premesse formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2. Oggetto

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si impegnano a collaborare nell'ambito di progetti e programmi di interesse comune, al fine di:

- valorizzare il patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico – culturale del territorio con particolare riferimento al Castello San Giovanni;

- promuoverne la fruizione pubblica, sensibilizzando l'intera collettività, con particolare riguardo alle realtà educative e culturali presenti sul territorio;

- sostenere l'educazione, la formazione e la conoscenza del patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale locale attraverso iniziative educative e laboratori didattici con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani.

Articolo 3. Durata e diritto di recesso

Il presente accordo decorre dalla data della sua ultima sottoscrizione digitale e cesserà definitivamente il 31 dicembre 2026. È espressamente esclusa ogni forma di rinnovo tacito.



A ciascuna parte viene concessa la facoltà di recedere dal presente accordo in ogni momento, previa comunicazione da effettuarsi tramite p.e.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento consensuale, le Parti concordano comunque fin d'ora di portare a conclusione le attività in corso.

Articolo 4. Modalità di attuazione dell'accordo

Al fine di perseguire gli obiettivi comuni di cui al precedente articolo 2 [Oggetto], le Parti – *di comune accordo* – statuiscono annualmente, mediante scambio formale di corrispondenza, la pianificazione delle attività, la programmazione delle azioni e degli eventi, definendo modalità, tempi ed eventuali aspetti finanziari.

Articolo 5. Impegni del Comune di Bondone

Con la sottoscrizione del presente accordo il Comune di Bondone si impegna a:

- mettere a disposizione a titolo gratuito gli spazi di Castello San Giovanni [sito in località San Giovanni a Bondone (TN), identificato dalla p.ed. 521 C.C. Bondone] per tutto il periodo di validità del presente accordo e al solo fine dello svolgimento delle attività di valorizzazione;
- farsi carico di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e dei relativi impianti nonché delle spese relative alle utenze (acqua, energia elettrica e riscaldamento) e, ove necessario, il supporto logistico per la realizzazione delle iniziative di cui al programma annuale delle attività [cfr. articolo 4 (Modalità di attuazione dell'accordo)];
- garantire l'apertura e la chiusura di Castello San Giovanni negli orari e nei periodi stagionali prestabiliti dal Comune di Bondone;
- assicurare la vigilanza e la custodia di Castello San Giovanni e il controllo del comportamento del pubblico;



- rilevare giornalmente le presenze attraverso la tenuta di apposito registro;
- pulire giornalmente il Castello e i servizi;
- riservare sul proprio sito web istituzionale una Sezione dedicata alle iniziative presso Castello San Giovanni e curare altresì l'informazione attraverso i propri canali social;
- esporre il materiale informativo e promozionale MUSE (dépliant, flyer etc.) presso la propria sede (o uffici e/o strutture operative);
- garantire visibilità alle iniziative del MUSE sul proprio sito web utilizzando un apposito link alla pagina <https://www.muse.it/home/scopri-il-museo/il-muse-sul-territorio/sedi-convenzionate/castello-san-giovanni-di-bondone/>.

Articolo 6. Impegni del MUSE

Con la sottoscrizione del presente accordo, il MUSE si impegna a:

- assicurare, mediante l'assegnazione di apposito personale adeguatamente formato, il servizio di informazione, accoglienza e assistenza ai visitatori e la distribuzione di materiale didattico ed informativo relativo al territorio;
- utilizzare i locali esclusivamente per l'uso a cui gli stessi sono destinati;
- collaborare con il Comune di Bondone allo sviluppo di iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 [Oggetto], individuando gli strumenti più idonei ed innovativi per stimolare e sostenere l'interesse dell'intera collettività;
- ideare, organizzare e gestire le iniziative divulgative per il pubblico;
- allestire una mostra estiva temporanea presso Castello San Giovanni;
- predisporre un questionario anonimo da somministrare al pubblico, sul gradimento e miglioramento dei servizi offerti ed elaborarne i dati raccolti;
- promuovere e valorizzare le iniziative organizzate presso Castello San Giovanni



nell'ambito delle proposte della Rete Museale Ledro (ReLed) nonché sulla pagina <https://www.muse.it/home/scopri-il-museo/il-museo-sul-territorio/sedi-convenzionate/castello-san-giovanni-di-bondone/>, inserendo altresì gli eventi e le manifestazioni nelle principali forme di pubblicità anche cartacea quali: flyer e locandine.

Articolo 7. Oneri finanziari

Il Comune di Bondone si impegna a versare al MUSE, a titolo di contributo alle spese per l'attuazione del presente accordo, un importo massimo pari ad € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00). Entro e non oltre il 30 aprile 2027, il MUSE si impegna a presentare una relazione descrittiva degli eventi messi in campo unitamente al rendiconto documentale delle spese sostenute.

Il contributo verrà erogato in unica soluzione posticipata rispetto all'attività, dietro presentazione della documentazione sopra indicata, eventualmente rideterminata sulla base del consuntivo. L'importo liquidato non potrà in ogni caso essere superiore alle spese sostenute dal MUSE nell'ambito del presente accordo. Il Servizio affari generali del Comune di Bondone curerà ogni adempimento procedimentale connesso alla stipulazione del presente accordo, ivi inclusa la liquidazione delle spese rendicontate.

Articolo 8. Referente dell'accordo

Il Comune di Bondone indica quale referente del presente accordo il Responsabile del procedimento del Servizio Affari Generali del Comune di Bondone.

L'eventuale sostituzione del responsabile dovrà essere comunicata tempestivamente all'altra parte, con le modalità previste al successivo articolo 12 [Comunicazione contrattuali].

Il MUSE individua quale referente del presente accordo la dott.ssa Matilde



Peterlini, funzionaria storico-culturale assegnata all'Ufficio Ricerca e collezioni museali del Museo delle Scienze. L'eventuale sostituzione del responsabile scientifico dovrà essere comunicata tempestivamente all'altra parte, con le modalità previste al successivo articolo 12 [Comunicazioni contrattuali].

Articolo 9. Accesso alle strutture, utilizzo delle attrezzature, responsabilità

Il personale del MUSE avrà diritto di accesso alle strutture e di utilizzare le apparecchiature dell'altra Parte, di volta in volta individuate, e sarà responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale impiegato nelle attività di cui al presente accordo, sia in relazione agli infortuni sia ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

Il Comune di Bondone ha stipulato apposita copertura assicurativa per l'immobile identificato dalla p.ed. 521 in C.C. Bondone, sito in località San Giovanni a Bondone e per i beni in esso conservati, sostenendone i relativi oneri finanziari.

Articolo 10. Proprietà intellettuale

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente accordo.

Ciascuna parte concede all'altra una licenza d'uso non esclusiva e gratuita sulle attività, prodotti e/o risultati di cui è titolare esclusivamente ai fini della collaborazione oggetto del presente accordo. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del presente accordo, con espresso divieto di sub-licenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.

Articolo 11. Confidenzialità



Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservata qualsiasi informazione di cui venga a conoscenza o in possesso in concessione all'esecuzione del presente accordo, nonché a garantire tale riservatezza anche per il proprio personale.

L'impegno alla riservatezza di cui al precedente capoverso, sarà per le Parti vincolante sia durante l'esecuzione sia al termine della presente accordo per ulteriori 5 (cinque) anni, sempreché le informazioni non diventino parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

Articolo 12. Comunicazioni contrattuali

Le comunicazioni necessarie o previste dall'accordo dovranno essere effettuate per iscritto e, fatta eccezione per ogni diversa espressa previsione, dovranno essere inviate a mezzo p.e.c..

Articolo 13. Trattamento dei dati

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con quello delle Parti. Titolari per quanto concerne il presente accordo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal REG. UE n. 2016/679 e dal D.lgs. n. 196/03 come successivamente modificato.



Articolo 14. Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una delle Parti a comportamenti posti in essere da un'altra Parte in violazione delle disposizioni contenute nel presente atto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di quanto qui previsto.

Articolo 15. Sottoscrizione ed oneri fiscali

Il presente accordo è firmato digitalmente, in un unico originale, ex art. 24, comma 1 e 2 del C.A.D. – Codice dell'Amministrazione Digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.

Per comune volontà delle Parti, le spese – ed in generale i costi – per l'eventuale registrazione saranno da imputarsi alla parte che, con la propria condotta, abbia reso necessaria la registrazione medesima. Ove prevista, l'imposta di bollo rimane a carico delle Parti in eguale misura e sarà assolta in modo virtuale dal MUSE in base all'autorizzazione prot. n. 99560/15 dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 28.12.2015, mediante versamento con modello fiscale F24. Il Comune di Bondone si impegna a rimborsare al MUSE le suddette spese, utilizzando il relativo avviso pagoPA emesso dal museo.

Articolo 16. Codice di comportamento

Le attività oggetto del presente accordo saranno svolte dalle Parti nel rispetto delle disposizioni, per quanto compatibili, del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici Strumentali della Provincia", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 di data 27 settembre 2024 e del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Bondone, approvato con delibera della Giunta comunale n. 43 del 29 dicembre 2022.



Qualora una parte si rendesse inadempiente alle obbligazioni di cui al precedente capoverso, l'altra parte avrà la facoltà di risolvere il presente accordo, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1456 del cod. civ., mediante invio di comunicazione scritta, trasmessa a mezzo di raccomandata A/R o p.e.c.; gli effetti della risoluzione decorrono dalla data di ricezione della suddetta comunicazione risultante dalla ricevuta riconsegnata alla parte che risolve.

Articolo 17. Legge applicabile e foro competente

Il presente accordo, come i profili ad esso connessi e/o collegati, è disciplinato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente accordo sarà devoluta al giudice competente in via esclusiva del foro di Trento.

Articolo 18. Clausole finali

Questo accordo (e gli eventuali allegati) supera e sostituisce ogni altra precedente intesa, patto o accordo, scritto o orale, intervenuto tra le Parti su questa materia.

Qualunque modifica e/o integrazione dell'accordo dovrà essere pattuita per iscritto. Per quanto non espressamente indicato nel presente accordo le Parti fanno espressamente rinvio alle Leggi ed ai Regolamenti in vigore.

In ottemperanza al D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, ai seguenti link:

- www.muse.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/whistleblowing/

- <https://www.comune.bondone.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Segnalazione-illeciti-whistleblowing>

sono pubblicati il disciplinare e la piattaforma informatica dedicate alle segnalazioni di illeciti.

Le eventuali invalidità o inefficacia di una o più clausole o di parte di esse non



comporta la invalidità o la inefficacia dell'intero accordo ex art. 1419 Codice Civile.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, le Parti riconoscono reciprocamente che ogni singola clausola del presente accordo è stata oggetto di diretta e specifica negoziazione tra le Parti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Trento - Bondone

Comune di Bondone

- il Sindaco - Chiara Cimarolli

MUSE - Museo delle Scienze

- il Direttore - dott. Massimo Bernardi